



COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

24038 S.Omobono Terme (Bg) - Piazzetta 4 Febbraio 2014, 2
Tel. 035/851382 - Codice Fiscale 80024510168
e-mail : protocollo@cmvalleimagna.bg.it pec.: protocollo.cmvalleimagna.bg@pec.it
sito web : www.cmvalleimagna.bg.it

DECRETO N. 3 DEL 10/03/2021

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLA REGIONE LOMBARDIA INTRODOTTE DAL D.P.C.M. 02/03/2021 E DALL'ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 714 DEL 04/03/2021. ATTIVAZIONE LAVORO FACILE/SMART WORKING E DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 02.03.2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno – Gabinetto del Ministro – n. 15350/117/2/1 del 06/03/2021;

VISTO l'art. 6, comma 2 e comma 3 del DPCM del 02/3/2021, che prevede:

“ 2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale”;

DATO ATTO che, non ravvisando per questo Ente servizi minimi da garantire tra quelli elencati dalle disposizioni vigenti, l'attività in sede deve ritenersi sospesa fino a nuova e diversa comunicazione, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività.

CONSIDERATO che occorre assicurare il funzionamento dell'Ente, avendo contestualmente cura della tutela dei lavoratori, nonché di concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus, anche mediante il ricorso al lavoro agile/smart working;

RITENUTO, pertanto e per le predette finalità, durante il periodo di vigenza dei D.P.C.M. e dell'Ordinanza Regionale, fornire al personale dell'ente univoche disposizioni per l'organizzazione del lavoro e gestione dei servizi;

DECRETA

1. A far data dal 10 marzo 2021, l'attivazione del lavoro agile/smart working, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività. L'utilizzo da parte dei dipendenti del lavoro agile dovrà avvenire anche nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e della sicurezza informatica. E' attivata la deviazione di chiamata telefonica;

2. Per il personale, la cui presenza in ufficio è indispensabile solo in particolari occasioni ed indifferibili esigenze, restano i limiti previsti dai predetti Decreti e valgono le indicazioni contenute nell'Ordinanza regionale n. 515/2020, per garantire le misure igienico-sanitarie idonee a tutelare la salute dei dipendenti. Si deve garantire la gestione del servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali, compresa un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti. Nei locali, anche non aperti al pubblico, devono essere rese disponibili soluzioni idroalcoliche per la pulizia della cute e materiale di facile consumo (guanti, mascherine ed altro).

3. Il personale dipendente che ha avuto un contatto stretto con persone (colleghi o parenti) risultati positivi:

- non deve presentarsi in ufficio anche se asintomatico;
- deve contattare il proprio medico curante per l'attivazione dei giorni di quarantena. Il medico curante trasmetterà all'Amministrazione certificato telematico in cui verrà indicata l'assenza per quarantena e la stessa equivarrà ad un ricovero ospedaliero;

IN ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA

Approva

le misure organizzative urgenti per l'attuazione del lavoro agile nella Comunità Montana Valle Imagna durante la fase di emergenza per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 di cui all'Allegato 1). Le predette misure saranno vigenti fino al termine dell'emergenza sanitaria e decadranno automaticamente.

Il sottoscritto fornisce, altresì, le seguenti indicazioni in materia di orario di lavoro:

- la modalità di lavoro agile si svolge senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente previsti;
- il dipendente deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, una fascia di reperibilità via telefono o e-mail;

- il lavoratore deve rispettare il riposo quotidiano e il riposo settimanale come previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre il diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa nella fascia di lavoro notturno individuata dalla vigente normativa (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);
- al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione in occasione della pausa pranzo in una fascia oraria a sua scelta. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori video-terminalisti sono tenuti ad effettuare una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro;
- il lavoro agile non va effettuato durante le giornate festive e di assenza per ferie, riposo, malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto;
- per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario;
- nelle giornate di lavoro agile non spetta il buono pasto, anche nel caso in cui la prestazione in modalità agile sia prestata solo per una frazione di giornata.

DISPONE

che l'ufficio Segreteria provveda a trasmettere il presente Decreto:

- a tutto il personale dipendente, unitamente all'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, nonché le disposizioni per il trattamento dei dati.
- all'Ufficio del Personale, nonché, per opportuna conoscenza, alle organizzazioni sindacali.
- che il presente decreto venga pubblicata all'Albo pretorio ai sensi di legge.

S.Omobono T., 10 marzo 2021

Il Presidente
(Facchinetti Roberto)

